



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. **49** del Registro - Seduta del: **25.05.2022**

OGGETTO: 'APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IMPIEGO CONDIVISO DI PERSONALE TRA IL COMUNE DI BISACQUINO E IL COMUNE DI CAMPOFIORITO'

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 06.04.2022 di modifica al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi “disciplina delle modalità di svolgimento delle giunte comunali”

L'anno **duemilaventidue** addì **venticinque** del mese di **maggio** alle ore **18.00** e segg., nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

ODDO Giuseppe	P
MANISCALCO Anna	P
VALLONE Pietro	P
PECORARO Domenico	P

Totale presenti **4**

Totale assenti **0**

Assume la Presidenza il Geom. **ODDO Giuseppe** – Sindaco del Comune con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. **SOMMA SALVATORE**

Il Sindaco Giuseppe Oddo e l'Assessore Vallone Pietro e il Segretario Generale sono presenti nella casa Comunale nella consueta sala delle adunanze, mentre gli Assessori Maniscalco Anna e Pecoraro Domenico sono collegati da remoto in videoconferenza.

Tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale.

Lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i risultati delle votazioni;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 25.05.2022 avanzata dall'Assessore al Personale Geom. Pietro Vallone avente per oggetto: "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IMPIEGO CONDIVISO DI PERSONALE TRA IL COMUNE DI BISACQUINO E IL COMUNE DI CAMPOFIORITO"

-----OOO-----

Premesso che

- I comuni di Bisacquino e Campofiorito, fanno parte del Distretto Socio-Sanitario D40 insieme ai comuni di Chiusa Sclafani, Giuliana, Roccamena, Contessa Entellina e con Comune capofila Corleone;
- la norma di cui all'art. 1, commi 797-804, della legge di Bilancio 178/2020 accogliendo parzialmente una richiesta dell'Anci è finalizzata a potenziare il sistema dei servizi sociali territoriali, attraverso la concessione di un contributo economico statale per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali da parte degli ambiti territoriali e dei comuni che ne fanno parte;
- con la Deliberazione di Giunta del Comune di Corleone n. 151 del 21/07/2021 avente ad oggetto: *"Potenziamento servizi sociali. Presa atto della delibera del Comitato dei Sindaci del 16.07/2021, nella quale si prende atto di dotare il Distretto D.40 di n. 5 assistenti sociali a tempo pieno (36 ore/settimanali)"* di cui n. 1 assistente sociale da suddividere tra i comuni di Bisacquino (24ore/sett.) e Campofiorito (12ore/sett.);
- come programmato dal Comitato dei Sindaci del Distretto D40 con la delibera sopra richiamata, il Comune di Bisacquino ha adeguato la propria dotazione organica (Delibera di G.C. n 178/2021) con l'inserimento della figura dell'assistente sociale e per le ore ivi previste;
- con deliberazione di Giunta del Comune di Bisacquino n. 178 del 21/09/2021 avente ad oggetto *"Integrazione del piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2021/2023 e piano annuale delle assunzioni 2021, ai sensi dell'art 91 del d.lgs. 267/2000 nonché' dell'art. 6 del d.lgs. 165/2001 con rimodulazione della dotazione organica della delibera g.c. n. 64 /2021"*;
- con Determina Dirigenziale n. 957 del 14/08/2021 del Comune di Corleone avente ad oggetto: *"Indizione procedura Concorsuale. Approvazione Schema Bando Concorso per titoli ed esami e relativi modelli di domanda di partecipazione, per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno ed indeterminato di assistente sociale a 36 ore settimanali – Cat. D, Modifica Determina n. 942 del 05/08/2021"*;
- Il comitato dei sindaci del Distretto sociosanitario D. 40 nella seduta n. 12 del 06/12/2021 ha stabilito, essendo il Comune di Corleone impossibilitato a procedere alle assunzioni poiché non ha ancora approvato il bilancio, che le assunzioni dei tre posti messi a concorso verranno effettuate, una per ogni vincitore, dai comuni di Bisacquino, Chiusa Sclafani e Roccamena;
- con Determina Dirigenziale n. 1588 del 13/12/2021 del Comune di Corleone si è approvata la graduatoria di merito definitiva, nella quale vengono proclamati i vincitori della procedura concorsuale, e viene preso atto che l'assunzione in servizio dei vincitori verrà fatta, a tempo pieno e indeterminato a 36 ore, dai comuni di Bisacquino, Chiusa Sclafani e Roccamena, e secondo le previsioni dei rispettivi piani triennali del fabbisogno del personale;
- con Verbale n.13 del 29/12/2021 del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario D40 si è preso atto: della scelta delle destinazioni dei candidati vincitori del concorso, e la Dott.ssa Liga Francesca Giovanna, prima in graduatoria, sceglie come sede il Comune di Bisacquino; che il controllo della documentazione della stessa ha avuto esito positivo e l'autodichiarazione rilasciata con atto notorio si intende veritiera;
- con determ dirig. Area Personale n 296 del 28-04-2022, si è proceduto alla *" Presa atto Determinazione Dirigenziale n.1588 del 13/12/2021 del Comune di Corleone - Assunzione Assistente Sociale a tempo pieno e indeterminato Cat.D1*
- in data 16 maggio 2022 è stato sottoscritto, dalla Dott.ssa Liga Francesca Giovanna, il contratto di

- lavoro a tempo pieno ed indeterminato con il Comune di Bisacchino;
- in osservanza delle citate disposizioni si rende necessario condividere la figura dell'assistente sociale neo assunta tra il Comune di Bisacchino (per n 24ore settimanali) e il Comune di Campofiorito (per n 12ore settimanali), come previsto dalla Deliberazione di Giunta del Comune di Corleone n. 151 del 21/07/2021;
 - l'ex art.14 del CCNL del 22.1.2004 consente agli Enti Locali la possibilità di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni Autonomie Locali, nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite;
 - l'art. 1 comma 124 della Legge n.145 del 30/12/18 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) (GU n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62) ha espressamente previsto *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004"*;
 - l'utilizzo è consentito, fermo restando il vincolo dell'orario settimanale d'obbligo (36 ore settimanali), solo per una parte del suddetto orario di lavoro del dipendente utilizzato, secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;
 - la medesima convenzione deve stabilire anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale;
 - nell'ambito della disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, il rapporto di lavoro è e resta sempre unico e di esso è titolare esclusivamente l'ente di appartenenza del lavoratore; la clausola contrattuale, infatti, consente a due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Municipale di Bisacchino n. 104 del 20 maggio u.s. avente ad oggetto *"Approvazione schema di convenzione per impiego condiviso di personale tra il Comune di Bisacchino e il Comune di Campofiorito"*;

- ✓ VISTO l'allegato schema di convenzione per utilizzo condiviso dell'assistente sociale tra il comune di Bisacchino e il Comune di Campofiorito
- ✓ VISTO il decreto legislativo 267/2000 s.m.i.;
- ✓ VISTA la legge 142/1990 come recepita in Sicilia dalla legge regionale 48/1991;
- ✓ VISTA la legge 127/1997 come recepita in Sicilia dalla legge regionale 23/1998;
- ✓ VISTO lo statuto comunale;

tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

1. **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 10 del 30 Aprile 1991, le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **PRENDERE ATTO** della Deliberazione della Giunta Municipale di Bisacchino n. 104 del 20 maggio u.s. avente ad oggetto *"Approvazione schema di convenzione per impiego condiviso di personale tra*

il Comune di Bisacchino e il Comune di Campofiorito” per mezzo della quale è stata autorizzata, ai sensi dell'ex art. 14 del CCNL 22/1/2004 s.m.i e art. 1 comma 124 della Legge n.145 del 30/12/18, la dipendente dott.ssa Liga Francesca Giovanna, già dipendente del Comune di Bisacchino, ad effettuare prestazioni lavorative presso il Comune di Campofiorito, in qualità di assistente sociale, entro i limiti previsti dalla normativa vigente ed in orario di servizio per n. 12 (dodici) ore settimanali a far data dalla sottoscrizione della Convenzione;

3. **MANIFESTARE**, espressamente, la volontà di addivenire alla stipula di un'apposita Convenzione - ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 del CCNL del 22.01.2014 e 1, comma 124, L. 30 dicembre 2018, n. 145 - ai fini dell'utilizzo in forma associata (cd. “*scavalco condiviso*”) della sopra meglio specificata dipendente del Comune di Bisacchino – dott.ssa Liga Francesca Giovanna - con questo Ente, atteso che nessun motivo ostativo è stato rilevato per una volizione politica di senso opposto;
4. **APPROVARE**, l'allegato schema di convenzione per l'impiego condiviso dell'assistente sociale tra il comune di Bisacchino (per n 24ore settimanali) e il Comune di Campofiorito (per n 12ore settimanali);
5. **AUTORIZZARE** il sindaco di Campofiorito alla sottoscrizione della convenzione per l'impiego condiviso dell'assistente sociale dott.ssa Liga Francesca Giovanna tra il comune di Bisacchino e il Comune di Campofiorito.

Letto, approvato e sottoscritto:

L'Assessore Anziano
F.to PECORARO Domenico

Il Presidente
F.to ODDO Giuseppe

Il Segretario
F.to SOMMA SALVATORE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è stata affissa all'**Albo Pretorio On Line** sul sito istituzionale di questo Comune: **www.comune.campofiorito.pa.it**, a partire dal **26.05.2022** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 11 L.R. n. 44/1991.

[x] la presente deliberazione è stata inviata ai capigruppo consiliari in quanto l'oggetto rientra nelle materie di cui all'art. 4 comma 4 della L.R. 05-07-1997 n. 23.

- che la presente **È DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO 25.05.2022**

[] in quanto dichiarata di immediata esecutività.

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì, 25.05.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SOMMA SALVATORE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addì 25.05.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE